



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Latina

Originale

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario.

| | |
|-----------------------------|---|
| N° 25 DATA 20.01.2011 | OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in Via Consolare angolo G. Ferraioli dal 01.01.2011 al 31.03.2011, con ponteggi. Sig. Iacobucci Carlo, in qualità di amministratore del condominio. |
|-----------------------------|---|

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 14.12.2011 prot.n. 21555, dal sig. Iacobucci Carlo nato a Napoli il 22.05.1969 e residente a Priverno in via Pergola, in qualità di amministratore del condominio, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via G. Ferraioli ml. 39,42 (ml. 14,60 x ml.2,70) con ponteggi metallici sopraelevati e in via Consolare per mq 18,00 (ml. 11,60 x ml. 1,60) il periodo 01.01.2011-31.03.2011 per scopo:manutenzione straordinaria del fabbricato.

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 04/01/2011, prot.n.13 a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante il ponteggio di cui al nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C.d.s.

Considerato che l'occupazione interessa una superficie di mq.circa 18,00 con ponteggio metallico in via Consolare e di mq 39.42 in via G. FERRAIOLI con ponteggio sopraelevato ;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il versamento Cosap di €. 1.112,40,effettuato presso l'Ufficio Cosap di Priverno in data 14.01.2011 ric. 28 ;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n. 446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate.

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Iacobucci Carlo, in qualità di amministratore del condominio, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in Via G. Ferraioli per mq 39,42 (ML. 14,60 X ML.2,70) con ponteggi sopraelevati e in via Consolare per mq circa 18,00 (ml.11,60 x 1,60) con ponteggi metallici, per il periodo 01.01.2011-31.03.2011 (Cat.I), a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni

nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante il ponteggio di cui il nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C.d.S) e che venga lasciato lo spazio libero per il passaggio dei pedoni e il transito degli autoveicoli nella pubblica via e vengano salvaguardati i diritti di terzi e venga rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per € 1.112,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato;

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di legge e di regolamenti in materia;

- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **26/01/2011**;

■ - non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 20/1/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì 20/01/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 26/01/17